

Ente Erogatore Sicilia

Data di pubblicazione 22/02/1986

Oggetto L.R. 18 febbraio 1986, n. 3.
Norme per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato siciliano. (Titolo IV - artt. 27 - 31)

Obiettivo Il Titolo IV della L.R. 3/1986 detta norme sulla formazione e qualificazione professionale e sull'apprendistato.

Art. 27 Per agevolare la formazione professionale e l'occupazione giovanile nelle professioni artigiane, l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione eroga contributi alle imprese artigiane, singole o associate, per l'assunzione di lavoratori apprendisti di età compresa tra i 16 ed i 32 anni e, comunque, entro i limiti di età stabiliti nel contratto collettivo applicato.

Art. 28 I presidenti delle camere di commercio sono autorizzati a concedere contributi alle imprese artigiane di cui sopra che abbiano assunto, in qualità di lavoratori dipendenti, uno o più soggetti che hanno compiuto presso le stesse il periodo di apprendistato.

Beneficiari Beneficiarie dei contributi regionali sono le imprese artigiane, singole o associate.

Azioni La Regione eroga contributi per l'assunzione di lavoratori apprendisti e successivamente per l'assunzione di questi in qualità di lavoratori dipendenti.

Spese ammissibili Art. 27 Sono concessi contributi a titolo di concorso sugli oneri contrattuali previsti dai contratti collettivi di lavoro applicati e sostenuti dalle imprese artigiane.

Detti contributi possono essere concessi per un quadriennio e sono commisurati ad un importo pari al 70% degli oneri contrattuali previsti per ogni giornata di lavoro effettivamente prestata da ciascun lavoratore apprendista.

Nel caso i contratti collettivi di settore prevedano un rapporto di apprendistato di durata quinquennale, il contributo da corrispondersi per il quinto anno è pari al 30% degli oneri contrattuali previsti per ogni giornata di lavoro effettivamente prestata.

Il contributo relativo a ciascun apprendista è erogato per un numero massimo di ore non superiore all'orario di lavoro previsto dai contratti collettivi di lavoro applicati e per un periodo non inferiore a sei mesi.

Art. 28 Sono concessi contributi a titolo di concorso sugli oneri contrattuali, previdenziali ed assicurativi.

Detti contributi sono determinati nella misura del 60% degli oneri di cui sopra per il triennio immediatamente successivo alla conclusione del periodo di apprendistato.

La misura dell'aiuto è elevata all'80% nel caso in cui l'assunzione riguardi soggetti disabili, lavoratrici madri, detenuti od ex detenuti, ovvero si tratti di lavoro a domicilio, ivi compreso il telelavoro.

Procedure I benefici di cui agli articoli 27 e 28 sono erogati dai presidenti delle camere di commercio su istanza documentaria degli interessati, corredata dai seguenti documenti:

- a) copia della denuncia dei lavoratori apprendisti e di quelli di cui all'art. 28 occupati nell'azienda, presentata alla sede provinciale dell'I.N.P.S.;
- b) certificato del competente ufficio di collocamento, attestante la qualità di lavoratore apprendista o di operaio.

Data scadenza

Scadenza

Fonte normativa Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana

Riferimenti normativi L.R. 18 febbraio 1986, n. 3 (G.U.R. 9/1986).

Modulistica

Riferimenti operativi: indirizzi utili

Regione Sicilia - Giunta regionale - Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ciascuna provincia